



Direzione Servizi per il Territorio  
Ufficio Ambiente

**Classificazione:** F 16 - 20110000015

Arezzo, 21/11/2011

## Provvedimento n. 3434

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di una grande struttura di vendita tipologia "B" ai sensi della L.R. 28/2005 e DPGR 15/R del 01/04/2009, in forma di parco commerciale, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del DPR 447/98". Proponente, RICCIANELLO Srl - Arezzo. Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

### Il Direttore


**Visto** il D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii ( Norme in materia ambientale) e richiamati i seguenti articoli:

- l'art. 6, che al comma 5 prevede la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- l'art. 7, che al comma 4 stabilisce che sono sottoposti a VIA, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV dello stesso D.Lgs 152/06;
- l'art. 20, inerente le procedure relative alla verifica di assoggettabilità alla VIA dei progetti medesimi;

**Vista** la Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 e ss.mm.ii "*Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza*" e richiamato il Titolo III riguardante la VIA, in particolare gli artt. 48 e 49 inerenti le procedure di verifica di assoggettabilità e le relative conclusioni;

**Richiamato** il comma 1 dell'art. 49 della stessa L.R. 10/2010 e ss.mm.ii, che prevede che l'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri dalle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all'allegato D della medesima normativa, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l'individuazione di eventuale misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno Studio di Impatto Ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale di Arezzo n. 217 del 12/03/2001, la quale definisce le competenze in merito alle procedure di VIA di pertinenza di questo



## COMUNE DI AREZZO

Comune, individuando nel Direttore dell'Ufficio Ambiente il *Responsabile del procedimento di VIA* e prevedendo una struttura operativa composta da una Commissione tecnica di esame dei progetti ed un Nucleo di Valutazione per la redazione della proposta conclusiva del procedimento ;

**Considerato** che con nota Prot. 77292 del 11/07/2011 il SUAP del Comune di Arezzo trasmette la richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della suddetta L.R. 10/2010 e ss.mm.ii, del *“Progetto per la realizzazione di una grande struttura di vendita tipologia “B” ai sensi della L.R. 28/2005 e DPGR 15/R del 01/04/2009, in forma di parco commerciale, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del DPR 447/98”* proposto dalla Società *RICCIANELLO Srl* di Arezzo;

**Dato atto** che il progetto sopradescritto rientra nell'elenco di cui all'allegato B3 della L.R.10/2010 e ss.mm.ii, “progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune”;

**Dato atto**, altresì, che ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 48 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii, in data 22/08/2011 all'Albo Pretorio di questo Comune è stato emesso avviso pubblico di avvenuto deposito e di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità del progetto sopra descritto nel quale era indicato:

- che è stato provveduto alla pubblicazione del deposito sul BURT n. 33 del 17/08/2011;
- che è stato provveduto alla pubblicazione degli elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sul sito web del Comune di Arezzo;
- gli uffici presso cui la documentazione poteva essere consultata;
- i termini per la consultazione individuati in gg 45 a partire dal 22/08/2011;

**Rilevato** che nel suddetto termine è pervenuta una osservazione prodotta dall'associazione Legambiente circolo L. Conti di Arezzo (Prot. Com.le n. 107292 del 06/10/2011);

**Dato atto**, inoltre, che con nota n. 93377/F.16 del 30/08/2011 sono stati richiesti i pareri alle amministrazioni interessate di cui all'art. 46 della medesima L.R. 10/2010 e ss.mm.ii;


**Viste** le seguenti note con cui le amministrazioni interessate hanno trasmesso al competente SUAP del Comune di Arezzo le osservazioni e i pareri nei termini sopra accennati:

- nota n. 107326 del 06/10/2011 trasmessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- nota n. 106607 del 05/10/2011 trasmessa dalla A.USL8 Arezzo Dipartimento della Prevenzione ;
- nota n. 109641 del 13/10/2011 trasmessa dalla Provincia di Arezzo;
- nota n. 110724 del 17/10/2011 trasmessa dall'ARPAT Dipartimento Provinciale di Arezzo;

**Dato atto**, altresì, che con nota n. 114435/F.16 del 26/10/2011 è stato richiesto il parere di competenza all'Ufficio Mobilità e Traffico di questo Comune;

**Viste** il parere trasmesso dall'Ufficio Mobilità e Traffico con nota Prot. n. 120234 del 14/1/2011;

**Preso atto** delle deduzioni presentate da parte della società Riccianello Srl (Prot. Com.le n. 117011 del 04/11/2011) avverso le osservazioni formulate dall'Associazione Legambiente circolo L. Conti di Arezzo e sopra citate;



**Visti** i verbali della struttura operativa che ha esaminato il progetto ed il relativo Studio preliminare ambientale e visto in particolare il verbale del Nucleo di Valutazione del 14/11/2011, che così si esprime in merito alla proposta di *“Progetto per la realizzazione di una grande struttura di vendita tipologia “B” ai sensi della L.R. 28/2005 e DPGR 15/R del 01/04/2009, in forma di parco commerciale, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del DPR 447/98”* proposto dalla Società *RICCIANELLO Srl di Arezzo* :

### **“ Relativamente all’impatto ambientale**

Il Nucleo di Valutazione evidenzia che la soluzione proposta per la mitigazione degli impatti sul traffico non risulta adeguata, in quanto, non essendo supportata da una specifica analisi sulle condizioni attuali del traffico relativo alla SR 71 di collegamento tra Arezzo e il Casentino e alla tangenziale urbana e sulla previsione del traffico indotto dalla realizzazione del parco commerciale, non dimostra la piena funzionalità degli innesti.

Il Nucleo di Valutazione ritiene necessario che le proposte progettuali inerenti la viabilità siano valutate specificatamente dagli enti competenti, quali ANAS, Provincia di Arezzo e della Regione Toscana, oltre che dall'Ufficio Traffico di questo Comune.

Inoltre il Nucleo di Valutazione rileva che le soluzioni relative alla viabilità interna al lotto non garantiscano una sufficiente separazione tra il traffico merci e traffico clienti del parco commerciale, in particolare, in riferimento alla viabilità posta nel retro dell'edificato.

Il Nucleo di Valutazione rileva che, per motivi di sicurezza, debba essere evitata la realizzazione dell'edificato in corrispondenza della fascia di rispetto ferroviario ex DPR 915/80, che invece potrebbe essere utilizzata ad uso parcheggio.

Il Nucleo di Valutazione evidenzia che, durante le fasi di realizzazione dell'intervento dovranno essere opportunamente mitigati gli impatti derivanti dal traffico di mezzi pesanti, quali, in particolare, rumore e polveri.

Il Nucleo di Valutazione, in ordine al contributo che la localizzazione del nuovo insediamento fornisce all'inquinamento ambientale, rileva che sia necessario effettuare anche una valutazione dell'area nel suo complesso, tenendo conto delle previste ulteriori tipologie di insediamenti.

### **Relativamente all’inserimento urbanistico**


Il Nucleo di Valutazione rileva che l'intervento proposto ricade in zona agricola e non risulta localizzato in area urbana o ad essa contigua, senza soluzioni di continuità, e dà atto che allo stato non sussistono le condizioni urbanistiche che permettano di intervenire nell'area con un insediamento del tipo proposto.

Per quanto sopra rilevato, il Nucleo di Valutazione ritiene che la proposta di progetto esaminata non debba essere sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto gli effetti negativi sull'ambiente riscontrati e sopra descritti possono essere mitigati, almeno in parte, solo attraverso una nuova proposta progettuale, che riconsideri molte delle criticità rilevate come, ad esempio, il sistema degli accessi ed il suo collegamento con la viabilità esistente.”

Viste le funzioni attribuite alla dirigenza dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 84 dello Statuto del Comune di Arezzo;

Visto il *“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”* approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 386 del 15/06/2011;

Visto il Decreto sindacale n. 184 del 31/10/2011;



**DETERMINA**

1. Di fare proprie le valutazioni e le conclusioni della struttura operativa di VIA di questa Amministrazione Comunale riportate in premessa;
2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 49 della L. R. 10 del 12/02/2010 e ss.mm.ii, tenuto conto dei pareri pervenuti, delle osservazioni presentate e delle deduzioni in merito alle osservazioni della Società Riccianello srl, in virtù di quanto riportato nell'Allegato D della legge medesima, che il *“Progetto per la realizzazione di una grande struttura di vendita tipologia “B” ai sensi della L.R. 28/2005 e DPGR 15/R del 01/04/2009, in forma di parco commerciale, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi del DPR 447/98”* proposto dalla Società *RICCIANELLO Srl di Arezzo*, non debba essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto gli effetti negativi sull'ambiente riscontrati possono, almeno in parte, essere mitigati nelle successive fasi procedurali, a condizione che sia predisposta una nuova proposta progettuale, che riconsideri le criticità rilevate come, in particolare, il sistema degli accessi ed il suo collegamento con la viabilità esistente.

Il presente atto, ai sensi del comma 7 dell'art. 49 della L.R. 10/01 sarà pubblicato, mediante un sintetico avviso, sul BURT e mediante pubblicazione integrale, sul sito web del Comune di Arezzo quale autorità competente.

**Il Direttore del  
Ufficio Ambiente**  
(Dr.ssa Daniela Farsetti)

*Il presente provvedimento è rilasciato  
in 3 esemplari originali così assegnati:*

- 1) Ufficio emittente
- 2) Ufficio Affari Generali
- 3) SUAP

*Ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.*

*Comunicazione prevista dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi. L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,15 alle 17,45 (con esclusione del periodo estivo).*